

Comunicazione n. DSR/DCG/12010283 del 13-2-2012

inviata alla ...

Oggetto: Risposta al quesito in materia di equilibrio tra generi nella composizione degli organi sociali delle società quotate ai sensi degli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (Testo unico della finanza)

Si fa riferimento alla Vs. nota, datata ..., con la quale è stato sottoposto all'attenzione della Consob un quesito relativo all'applicabilità a codesta Società della normativa in materia di equilibrio tra generi, introdotta dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

1. Descrizione della fattispecie

1. Struttura del capitale sociale.

Secondo quanto descritto nel quesito, il capitale sociale è rappresentato da:

n. ... azioni ordinarie non quotate;

n. ... azioni privilegiate non quotate;

n. ... azioni di risparmio quotate presso la Borsa Italiana S.p.A.

2. Sintesi delle considerazioni esposte nel quesito.

Secondo quanto rappresentato, la quotazione delle sole azioni di risparmio comporterebbe, in linea generale, l'obbligo di rispettare la disciplina dettata in materia di società quotate.

Tuttavia, codesta Società richiama quanto affermato, in via interpretativa, dalla Consob nell'aprile 2007, nell'ambito della consultazione per la modifica al Regolamento Emittenti in attuazione degli articoli 147-ter, comma 1, e 148, comma 2, del TUF, in materia di nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo tramite voto di lista.

In quell'occasione, la Consob ha ritenuto "di poter limitare l'applicabilità di tutte le disposizioni regolamentari oggetto della proposta [...] alle sole società in cui risultino quotate le azioni che di fatto hanno la possibilità di concorrere alla nomina degli organi di amministrazione e controllo, tra cui non sono comprese, evidentemente, le azioni di risparmio".

Codesta Società, a tal proposito, fa presente che tra i due soli soci ordinari sono stati stipulati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 del TUF, patti parasociali aventi ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie (che, come sopra ricordato, non sono quotate) e che regolano, tra l'altro, le nomine alle cariche sociali.

Nel quesito, sottolineando la specificità della quotazione delle sole azioni di risparmio del ..., si sostiene che la normativa in materia di equilibrio tra generi rientri tra le disposizioni concernenti la nomina alle cariche sociali, disposizioni - queste ultime - che, in virtù della già richiamata interpretazione della Consob, non si applicano al

Tutto ciò premesso, si chiede alla scrivente di chiarire se anche la disciplina in materia di equilibrio tra generi non debba trovare applicazione nei confronti del ... stesso sulla base del rilievo che "*le norme in tema di nomina e composizione dell'organo amministrativo e di controllo delle società quotate hanno come presupposto comune la quotazione delle azioni ordinarie, le quali sole consentono l'esercizio dei diritti elettivi*".

II. Considerazioni

Nel quesito posto vengono in rilievo le modifiche apportate agli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUE, dalla legge 12 luglio 2011, n. 120, che, preso atto della scarsa rappresentatività delle donne negli organi societari di amministrazione e di controllo, impone il rispetto di un criterio che assicuri l'equilibrio tra generi nei suddetti organi, sia con riferimento alle società quotate in mercati regolamentati, sia in relazione alle società a controllo pubblico non quotate.

Infatti, in linea con quanto già previsto in diversi ordinamenti europei, la citata legge crea, in favore del genere meno rappresentato, una riserva di quota pari ad un terzo del totale dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo (un quinto in sede di prima applicazione).

Tale scelta, dunque, ponendosi in un'ottica di uguaglianza sostanziale, e tenendo conto dei benefici derivanti dalla diversità di genere nella *governance* societaria, intende favorire l'accesso alle cariche sociali da parte del genere meno rappresentato, predisponendo un correttivo alla situazione di cronico squilibrio della presenza delle donne negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate.

La *ratio* ispiratrice di tale intervento legislativo consiste, dunque, nel bilanciamento della rappresentanza tra generi in seno agli organi di amministrazione e di controllo; ciò a prescindere dallo specifico meccanismo in base al quale si procede alla nomina dei componenti dei suddetti organi.

L'interpretazione della Consob dell'aprile 2007, cui fa riferimento codesta Società nel quesito, non ha ragione di essere richiamata anche in relazione all'applicazione della normativa sull'equilibrio tra generi.

Infatti, quelle considerazioni avevano ad oggetto una disciplina dettata con la finalità di assicurare la tutela dei diritti degli azionisti di minoranza in sede di nomina dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo; finalità che, con riferimento alla peculiare compagine societaria di ..., non poteva trovare concreta attuazione.

Nel quesito sottoposto all'attenzione della Consob viene in rilievo una disciplina che, come sopra descritto, persegue un diverso obiettivo: garantire una maggiore diversificazione dei generi negli organi di amministrazione, e di controllo come strumento di buona *governance* societaria.

Alla luce del dettato normativo appena richiamato, appare evidente che il criterio dell'equilibrio tra i generi, rappresentando il risultato finale, avuto di mira dalla legge 120/2011, deve essere raggiunto da tutte le società quotate, quali che siano i meccanismi di nomina dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo adottati.



A conferma di ciò sta il fatto che il Legislatore ha imposto il rispetto di tale principio anche alle società a controllo pubblico, ancorché non quotate, nelle quali non in tutti i casi i componenti degli organi di amministrazione e di controllo sono nominati tramite il meccanismo del voto di lista.

Ciò premesso, considerato che il ..., in quanto emittente azioni di risparmio quotate, è tenuto al rispetto della disciplina legislativa e regolamentare dettata in materia di società quotate, si ritiene che non sussistano ragioni per escludere lo stesso dall'ambito di applicazione della normativa dettata in materia di equilibrio tra generi.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas